

Messaggio

numero
8509

data
4 dicembre 2024

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Allineamento della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 all'Ordinanza sui miglioramenti strutturali del 2 novembre 2022 e aggiornamento degli articoli 9, 10, 13, 14, 18, 33, 41, 42 e 42a

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di modifica di alcune disposizioni della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr) per adeguarle alle disposizioni dell'Ordinanza sui miglioramenti strutturali del 2 novembre 2022 (OMSt) e per apportare ulteriori miglioramenti alla loro applicazione.

1. INTRODUZIONE

La LAgr va adeguata a seguito delle regolari revisioni dell'OMSt nell'ambito dei miglioramenti strutturali e per permettere una miglior ripartizione dei contributi cantonali, un allineamento in ambito di contributo unico ai giovani agricoltori, l'introduzione di un'ulteriore possibilità di garanzia del rimborso del contributo e di uniformare l'autorità di ricorso per tutte le decisioni rese in applicazione della LAgr.

2. MODIFICHE DELLA LAGR

2.1 Modifiche di tecnica legislativa

Considerato che l'OMSt è oggetto di regolari revisioni e che in data 2 novembre 2022 la stessa è stato oggetto di una revisione totale, che ha comportato un cambiamento dei marginali e del contenuto delle sue disposizioni legali, è necessario adeguare le disposizioni della LAgr che fanno riferimento alle disposizioni dell'OMSt procedendo con le modifiche di tecnica legislativa degli artt. 7, 8d, 16 e 19 LAgr. Si propone in particolare di introdurre dei rinvii dinamici affinché i rimandi all'OMSt restino corretti anche in futuro qualora vi fossero ulteriori modifiche dell'ordinanza federale.

Più precisamente si propongono le seguenti modifiche:

Art. 7 cpv. 1

¹Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo l'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 2 novembre 2022 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite.

Si propone di sostituire il rinvio al capitolo 1 introducendo un rinvio dinamico all'OMSt e aggiornare la data di riferimento dell'OMSt.

Art. 7 cpv. 4

⁴Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le condizioni e requisiti previsti dall'OMSt.

Siccome nell'OMSt sono state riviste la definizione e le condizioni concernenti i progetti di sviluppo regionale, occorre allinearsi alle condizioni e requisiti federali al fine di agevolare i promotori dei progetti. Si propone quindi l'inserimento di un rinvio dinamico all'OMSt.

Art. 8d

Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni generali di cui all'OMSt.

Si propone di sostituire il rinvio al capitolo 1 con un rinvio dinamico all'OMSt.

Art. 16 cpv. 1

¹Ai beneficiari dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento secondo l'OMSt che rilevano in proprietà l'intera azienda agricola conformemente alla legge sul diritto fondiario rurale, è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d'investimento ottenuto.

Si propone di sostituire i riferimenti puntuali agli articoli dell'OMSt con un rinvio al concetto di credito di investimento ai sensi dell'OMSt da una parte e al concetto di azienda agricola ai sensi della legge sul diritto fondiario rurale dall'altra.

Art. 16 cpv. 3

³Il contributo di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento che l'interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall'OMSt per beneficiare dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento. I due contributi non sono cumulabili.

Si propone di sostituire il riferimento esplicito e statico all'art. 43 OMSt con un rinvio più generale e dinamico al concetto di credito di investimento.

Art. 16 cpv. 5

⁵Oltre a quanto previsto dai capoversi precedenti, le condizioni per l'attribuzione dei contributi di cui ai cpv. 1 e 2 sono quelle definite dall'OMSt.

Si propone di sostituire il riferimento esplicito e statico all'art. 43 dell'OMSt con un rinvio dinamico all'OMSt.

Art. 19 cpv. 1

¹Ai giovani intenzionati a rilevare un'azienda e ad ottenere il contributo di cui all'art. 16 o 18, che già dispongono di una formazione di base secondo l'OMSt e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme all'OMSt, può essere concesso un credito di formazione.

Si propone di sostituire i riferimenti espliciti e statici all'OMSt con un rinvio dinamico.

2.2 Modifica atte a migliorare l'applicazione degli artt. 9, 10, 13, 14, 18, 33, 41, 42 e 42a LAgr

Le misure promozionali del capitolo IV di cui agli artt. 9-12 LAgr riguardano allo stato attuale unicamente lo "smercio" dei prodotti agricoli (art. 10 LAgr), nonché la promozione della qualità dei prodotti agricoli in particolare tramite l'istituzione e la riqualifica dei marchi di garanzia, delle denominazioni di origine o di provenienza e simili (art. 11 LAgr). Per poter sostenere le associazioni agricole di categoria e di produttori che non sono attive principalmente nel commercio di prodotti agricoli, si propone di apportare una puntuale modifica dell'art. 10 LAgr sostituendo il riferimento alla nozione di promozione dello "smercio" con un riferimento più generico alla promozione del "settore agricolo" e ampliando le attività oggetto delle misure di sostegno. Così facendo si rende possibile impiegare meglio i contributi a favore dell'agricoltura e del processo produttivo in senso lato. Per motivi di sistematica della legge, tale modifica dell'art. 10 LAgr implica altresì la sostituzione del termine "smercio" con il termine "settore agricolo" sia nel titolo del capitolo IV che agli artt. 9 e 33 LAgr laddove viene fatto riferimento alla promozione dello "smercio".

Attualmente l'art. 13 LAgr prevede che il Cantone stanzi un contributo massimo di fr. 280'000.- per l'organizzazione di mercati di bestiame da macello che è assegnato all'associazione di categoria rappresentante le associazioni dei produttori. Essendo destinato a coprire i costi dei mercati di bestiame da macello, si tratta di un contributo limitato a solo uno dei settori della produzione animale. Negli ultimi anni sono tuttavia emersi anche altri settori della produzione animale che si trovano sempre più in difficoltà e per i quali si giustifica la concessione di un sostegno, come per esempio l'allevamento ovi-caprino (confrontato con il tema dei grandi predatori) e il settore lattiero-caseario. Un sostegno alla produzione animale meglio ripartito permetterebbe inoltre una miglior valorizzazione e promozione dei prodotti locali che stanno subendo pressioni della concorrenza di quelli esteri favoriti anche dal franco forte. Si propone di mantenere il medesimo importo massimo del contributo, ma di inserire la definizione del suo importo nel regolamento sull'agricoltura (RAgr) e a preventivo.

La modifica degli artt. 14 e 42a LAgr è volta a uniformare l'autorità di ricorso per tutte le decisioni rese in applicazione della LAgr e a semplificare la formulazione della norma adeguandola a quanto prescritto dalla tecnica legislativa. Così come per tutte le decisioni prese in applicazione della LAgr, si propone che anche contro le decisioni sulle tasse emanate dalle organizzazioni di categoria ai propri membri per la promozione del settore agricolo sia dato ricorso al Consiglio di Stato.

La modifica di cui all'art. 18 LAgr è necessaria per allinearsi al termine di 20 anni per la durata del contratto di affitto previsto dall'art. 5 OMSt nel caso in cui venga concesso l'aiuto iniziale sotto forma di contributo unico ai giovani agricoltori. La modifica del cpv. 2 è invece necessaria per disporre di un ulteriore strumento di garanzia, meno impattante per il proprietario fondiario, qualora il contributo concesso sia di piccola entità.

Considerato che l'obbligo di restituzione dell'aiuto iniziale di cui all'art. 18 LAgr non è ancora stato codificato, si propone inoltre di modificare l'art. 41 LAgr prevedendo, allineandosi alla prassi attuale, un termine di 20 anni per l'obbligo di restituzione del citato contributo.

La modifica dell'art. 42 LAgr è volta ad introdurre, a titolo eccezionale in alcuni casi specifici che saranno definiti nel RAgr, una possibilità alternativa di garanzia del rimborso del contributo quale ad esempio la dichiarazione di garanzia, laddove l'iscrizione dell'ipoteca legale non è possibile o opportuna.

Di seguito le proposte di modifica:

Capitolo IV Promozione del settore agricolo e della qualità dei suoi prodotti

Art 9 cpv. 1 e 2

¹Con le misure si promuove l'immagine, la conoscenza e la valorizzazione del settore agricolo e della qualità dei suoi prodotti.

²La promozione del settore agricolo e della qualità dei suoi prodotti spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria.

Art 10 Sostegno alle misure di promozione del settore agricolo

¹Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere il settore agricolo e la qualità dei suoi prodotti.

³I provvedimenti sostenuti concernono segnatamente le seguenti attività:

- a) promozione dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite);*
- b) manifestazioni, eventi ed esposizioni;*
- c) studi.*

Art 13 Produzione animale

¹Il Cantone concede all'associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori un contributo annuo a sostegno della produzione animale.

²La beneficiaria del contributo presenta annualmente il rapporto di attività con le indicazioni sul suo utilizzo.

Art. 14 cpv. 4

⁴abrogato

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹Il contributo unico di cui all'art. 16 può essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 20 anni un'azienda agricola al di fuori della famiglia.

²I principi per la concessione sono quelli definiti all'art. 16, compresa l'iscrizione dell'ipoteca legale sui fondi necessari o altre forme di garanzia.

Art. 33

³La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell'importo destinato alla promozione del settore agricolo per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'art. 9.

Art. 41 cpv. 2

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali nonché per l'aiuto iniziale sotto forma di contributo unico e dopo dieci anni per gli impianti.

Messaggio n. 8509 del 4 dicembre 2024

Art. 42 cpv. 1

¹A garanzia della restituzione di cui all'articolo 41 è riconosciuta allo Stato un'ipoteca legale, secondo l'articolo 836 del Codice civile svizzero, con l'obbligo di iscrizione a Registro fondiario. A titolo eccezionale in casi specifici, è possibile richiedere altre forme di garanzia.

Art. 42a cpv. 1, 2 e 3

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

³ abrogato

3. COSTI

Le proposte di modifica non hanno alcuna influenza sui costi a carico del Cantone per le risorse umane e finanziarie.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, vi invitiamo ad approvare le proposte di modifica della legge, che consentono al Cantone di adeguare le disposizioni cantonali all'OMSt, allinearsi al termine di 20 anni previsto dall'OMSt in caso di concessione di aiuti iniziale sotto forma di contributi unici ai giovani agricoltori, introdurre una possibilità alternativa di garanzia del rimborso del contributo e dare un miglior supporto all'agricoltura e ai suoi settori più deboli a beneficio dei produttori e dei prodotti locali.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8509 del 4 dicembre 2024

Disegno di

**Legge
sull'agricoltura
(LAgr)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8509 del 4 dicembre 2024,

decreta:

I

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr) è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 e 4

¹Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo l'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 2 novembre 2022 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite.

(...)

⁴Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le condizioni e i requisiti previsti dall'OMSt.

Norme applicabili

Art. 8d

Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni generali di cui all'OMSt.

Capitolo IV

Promozione del settore agricolo e della qualità dei suoi prodotti

Art. 9 cpv. 1 e 2

¹Con le misure si promuove l'immagine, la conoscenza e la valorizzazione del settore agricolo e della qualità dei suoi prodotti.

²La promozione del settore agricolo e della qualità dei suoi prodotti spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria.

Sostegno alle misure di promozione del settore agricolo

Art. 10 cpv. 1 e 3

¹Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere il settore agricolo e la qualità dei suoi prodotti.

(...)

³I provvedimenti sostenuti concernono segnatamente le seguenti attività:

- a) promozione dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite);
- b) manifestazioni, eventi ed esposizioni;

c) studi.

Produzione animale

Art 13

¹Il Cantone concede all'associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori un contributo annuo a sostegno della produzione animale.

²La beneficiaria del contributo presenta annualmente il rapporto di attività con le indicazioni sul suo utilizzo.

Art. 14 cpv. 4

⁴ *abrogato*

Art. 16 cpv. 1, 3 e 5

¹Ai beneficiari dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento secondo l'OMSt che rilevano in proprietà l'intera azienda agricola conformemente alla legge sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR), è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d'investimento ottenuto.

(...)

³Il contributo di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento che l'interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall'OMSt per beneficiare dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento. I due contributi non sono cumulabili.

(...)

⁵Oltre a quanto previsto dai cpv. 1–4, le condizioni per l'attribuzione dei contributi di cui ai cpv. 1 e 2 sono quelle definite dall'OMSt.

Contributo per affitto d'aziende agricole al di fuori della famiglia

Art. 18

¹Il contributo unico di cui all'art. 16 può essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 20 anni un'azienda agricola al di fuori della famiglia.

²I principi per la concessione sono quelli definiti all'art. 16, compresa l'iscrizione dell'ipoteca legale sui fondi necessari o altre forme di garanzia.

Art. 19 cpv. 1

¹Ai giovani intenzionati a rilevare un'azienda e ad ottenere il contributo di cui agli art. 16 o 18, che già dispongono di una formazione di base secondo l'OMSt e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme all'OMSt, può essere concesso un credito di formazione.

Art. 33 cpv. 3

³La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell'importo destinato alla promozione del settore agricolo per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'art. 9.

Art. 41 cpv. 2

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali nonché per l'aiuto iniziale sotto forma di contributo unico e dopo dieci anni per gli impianti.

Art. 42 cpv. 1

¹A garanzia della restituzione di cui all'art. 41 è riconosciuta allo Stato un'ipoteca legale, secondo l'art. 836 del Codice civile svizzero, con l'obbligo di iscrizione a Registro fondiario. A titolo eccezionale in casi specifici è possibile richiedere altre forme di garanzia.

Rimedi di diritto

Art. 42a

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.